

CONTRATTO ASI N.

Lavori di “costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede di TOR VERGATA dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Codice Identificativo Gara (CIG) n. 440281450C

TRA

L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (d’ora innanzi indicata come ASI), con sede in Viale Liegi 26 - 00198 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott. Antonio Menè,

E

La Società, con sede legale in, Via, x, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di xxxxx al n., REA:, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, in persona del Dott. (di seguito per brevità anche “Appaltatore”).

Il presente Contratto consta di n. 46 articoli per complessive n. 20 pagine.



SOMMARIO

	SOMMARIO	2
ARTICOLO 1	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ARTICOLO 2	CONDIZIONI DI APPALTO	3
ARTICOLO 3	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 4	OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE	5
ARTICOLO 5	AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ARTICOLO 6	INVARIABILITÀ DEI PREZZI – ELENCO PREZZI	5
ARTICOLO 7	NUOVI PREZZI	6
ARTICOLO 8	CAUZIONE DEFINITIVA	6
ARTICOLO 9	COPERTURE ASSICURATIVE	6
ARTICOLO 10	COMPUTO METRICO E STIMA	7
ARTICOLO 11	TERMINI DI ESECUZIONE	7
ARTICOLO 12	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	7
ARTICOLO 13	PROROGHE	7
ARTICOLO 14	PENALI	8
ARTICOLO 15	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	8
ARTICOLO 16	PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	8
ARTICOLO 17	VARIANTI	9
ARTICOLO 18	LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	9
ARTICOLO 19	RITENUTE A GARANZIA	10
ARTICOLO 20	REVISIONE DEI PREZZI	10
ARTICOLO 21	CONTABILITÀ DEI LAVORI	10
ARTICOLO 22	CONTO FINALE	10
ARTICOLO 23	ULTIMAZIONE LAVORI	10
ARTICOLO 24	COLLAUDO (SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI)	11
ARTICOLO 25	CONTROLLI	12
ARTICOLO 26	DANNI DI FORZA MAGGIORE	12
ARTICOLO 27	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	12
ARTICOLO 28	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
ARTICOLO 29	PERSONALE DELL'APPALTATORE	13
ARTICOLO 30	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	14
ARTICOLO 31	LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	14
ARTICOLO 32	ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	14
ARTICOLO 33	CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 34	PIANI DI SICUREZZA	14
ARTICOLO 35	PROGRAMMA DEI LAVORI	15
ARTICOLO 36	SUBAPPALTO	15
ARTICOLO 37	DANNI	16
ARTICOLO 38	MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
ARTICOLO 39	SPESE CONTRATTUALI	17
ARTICOLO 40	DOMICILIO DELL'APPALTATORE	17
ARTICOLO 41	ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINTORIE	17
ARTICOLO 42	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	18
ARTICOLO 43	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	18
ARTICOLO 44	ADEMPIMENTI ANTIMAFIA	19
ARTICOLO 45	TUTELA DELLA RISERVATEZZA	20
ARTICOLO 46	COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA	20

PREMESSO CHE

- Con bando del. Xxx pubblicato in GU n. xx del xx, l’Agenzia Spaziale Italiana ha indetto procedura per l’appalto per l’affidamento dei lavori per la “costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede ASI di TOR VERGATA”;
- che con verbale di gara del <...> è stata formalizzata l’aggiudicazione provvisoria in favore della società <...>;
- all’esito dell’acquisizione della documentazione prescritta dal codice dei contratti per la verifica del possesso dei requisiti in capo all’appaltatore, l’Agenzia Spaziale Italiana ha provveduto a dichiarare l’aggiudicazione definitiva in favore della società <...>.
 - Il codice identificativo del presente contratto (CIG), richiesto in relazione alla procedura di cui all’articolo 57, comma 2, lett. c) del D.L.gs. n. 163/2006, è il seguente 440281450C.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione di lavori edili, strutturali ed impiantistici finalizzati ai lavori di “costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede ASI di TOR VERGATA”.

ARTICOLO 2 CONDIZIONI DI APPALTO

1. Nell’accettare i lavori sopra designati l’Appaltatore dichiara:
 - di aver effettuato, in data antecedente la presentazione dell’offerta, il sopralluogo – obbligatorio nei modi e tempi concordati con l’ASI – per l’accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell’intervento;
 - di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di prestito;
 - di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
 - di aver valutato, nel formulare l’offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d’opera, dei



- noli e dei trasporti in generale, sia sull'esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Bando di Gara, nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nella Relazione Illustrativa Generale del Progetto esecutivo e nella documentazione del progetto esecutivo;
 - di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo posto a base di gara e di tutti i suoi elaborati, di averlo ritenuto adeguato la realizzazione dei lavori al prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'articolo 133, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006;
 - di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

ARTICOLO 3 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. I documenti contrattuali che integrano la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sono: il presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto, la Relazione Illustrativa Generale del Progetto esecutivo, l'offerta economica e il progetto esecutivo, il cronoprogramma, il DUVRI e tutta la documentazione tecnica facente parte del progetto di cui si compone l'appalto.
2. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni caso dovrà ritenersi nulla, di norma, la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali; di norma, nell'interesse pubblico, dovrà darsi prevalenza alla norma che contiene disposizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
4. L'Appaltatore è inoltre vincolato:
 - al Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto n°145 del 19 aprile 2000, che non si allega, come consentito dall'articolo 137 del D.P.R. n°207/2010;
 - agli elaborati grafici progettuali;
 - alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti;
 - alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione Campania;
 - alle norme UNI.



ARTICOLO 4

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
 - legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per la parte ancora vigente;
 - il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (indicato nel testo con "D. Lgs. n°163/2006");
 - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – parte vigente – per quanto compatibile con il codice dei contratti;
 - D.P.R. 207/2010;
 - leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. (per le parti non abrogate dal Codice), legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; D. Lgs. 8 settembre 1994, n. 490, per la parte ancora vigente; D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - D. Lgs. 81/2008;
 - D.M. 37/2008.
2. L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

ARTICOLO 5

AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale è fissato in €..... suddivisi come di seguito indicato:
 - a) Lavori a corpo : €.....;
 - b) Oneri sicurezza sulle lavorazioni (*non soggetti a ribasso*) **€40'856,30**;
 - c) Oneri di attuazione dei piani di sicurezza (*non soggetti a ribasso*) **€74'164,78**.L'importo contrattuale si intende onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa con l'esclusione della sola I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata dall'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato "*a corpo*" ai sensi degli articolo 53, comma 4 del D.lgs. 163/2006; l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti la successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ARTICOLO 6

INVARIABILITÀ DEI PREZZI – ELENCO PREZZI

1. Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal presente contratto e dagli altri documenti in esso richiamati, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all'articolo 133, comma 4, D. Lgs. n°163/2006.
2. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi offerti e comprendono tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nell'ambito della quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:
 - a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;



- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera.

ARTICOLO 7 NUOVI PREZZI

1. Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri di cui all'articolo 163 D.P.R. 207/2010 e artt. 16, comma 2, e 17 C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, in base al prezzario LL.PP. della Regione Lazio vigente, ai sensi dell'articolo 133, comma 8, D. Lgs. n°163/2006. I nuovi prezzi sono soggetti alla formale accettazione dell'appaltatore, espressa ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 articolo 163 D.P.R. n°207/2010. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 31 C.G.A., 240-bis, D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e 189, 190 D.P.R. n°207/2010, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente. Tutti i nuovi prezzi – valutati al lordo – saranno soggetti a ribasso d'asta.

ARTICOLO 8 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n°<...> del <...> rilasciata dalla società <...> a garanzia dell'importo di €(come da Bando ai sensi art. 113 D.lgs. n. 163/2006 = 10% del valore contrattuale ovvero altre percentuali in ragione dei ribassi)
2. La garanzia, svincolabile a semplice richiesta dell'ASI e recante l'esplicita rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione, deve essere integrata ogni volta che l'ASI abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata al termine dell'esecuzione di tutte le clausole contrattuali ad opera dell'appaltatore.

ARTICOLO 9 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore ha stipulato Polizza assicurativa, n°<...> del <...> rilasciata dalla società <...>, a copertura dei rischi d'esecuzione, da qualsiasi causa determinati e per la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il massimale della polizza è di € <...> , a norma dell'articolo 125 del DPR 207/2010 (*il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro*).



ARTICOLO 10 COMPUTO METRICO E STIMA

1. La somma di tutti gli importi parziali delle singole categorie e di tutti gli interventi costituisce il prezzo complessivo delle opere a corpo oggetto del presente appalto.
2. L'appaltatore riepilogherà quantità e costi relativi all'esecuzione completa delle lavorazioni relative a ciascun intervento riconducibili a ciascuna categoria proposta in elenco prezzi, indicando l'incidenza percentuale del costo di ciascuna categoria rispetto alla spesa totale dell'opera; dell'incidenza percentuale si terrà conto per la redazione dei SAL a carico della Direzione Lavori e della verifica per l'emissione della certificazione di pagamento.

ARTICOLO 11 TERMINI DI ESECUZIONE

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 430 (quattrocentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, si applicano le penali previste dal successivo articolo 14.
3. Le penali sono aumentate delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento delle penali di cui al citato ARTICOLO 14, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
4. Le penali trovano applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

ARTICOLO 12 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la Direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 158 e articolo 159 D.P.R. 207/2010.
2. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 159 D.P.R. 207/2010, per la sospensione non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, la durata della sospensione, non dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
3. Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

ARTICOLO 13 PROROGHE

1. In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'ASI, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il



prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

ARTICOLO 14 PENALI

1. La penale pecuniaria è fissata in €2.000,00 (diconsi Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; la suddetta penale verrà applicata successivamente alla constatazione del ritardo maturato rispetto al termine di ultimazione lavori fissato in contratto.
2. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D.Lgs. n°163/06.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
4. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal cronoprogramma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
5. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori, che procederà, ai sensi dell'ARTICOLO 199, D.P.R. n. 207/2010, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo l'apposito certificato, salvo quanto disposto allo stesso articolo, al comma 2.

ARTICOLO 16 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
2. Tale cronoprogramma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione di ciascuno degli interventi nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla



- consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
3. Nel corso dei lavori il cronoprogramma dovrà essere costantemente aggiornato e qualora si dovessero manifestare condizioni che potrebbero far slittare i tempi contrattualmente previsti dovranno essere relazionate alla D.L. azioni correttive onde rientrare nei termini previsti per ultimazione dei lavori. Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
 4. L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
 - delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
 - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
 - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.
 5. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
 6. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
 7. L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, l'importo degli eventuali atti di sottomissione, gli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 239 e 240, comma 1, D.Lgs. n°163/2006, nonché ai sensi dell'articolo 161, comma 14, del D.P.R. n°207/2010.

ARTICOLO 17 VARIANTI

1. Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'articolo 132, D.Lgs. n°163/2006 nonché dagli artt. 161, 162, 163, D.P.R. n°207/2010.

ARTICOLO 18 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. La liquidazione dei corrispettivi avverrà mediante stati di avanzamento ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti sia pari o superiore ad €150'000,00.
2. L'importo del conto finale dei lavori sarà corrisposto successivamente all'approvazione del collaudo definitivo.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n°231/2002, le parti convengono che, in ipotesi di ritardo nei pagamenti del corrispettivo indicato in fattura, il saggio di interessi viene fissato in misura pari al tasso di riferimento della BCE.
4. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario su conti dedicati, accesi, presso un intermediario bancario, dopo la stipula del presente contratto.



ARTICOLO 19
RITENUTE A GARANZIA

1. A garanzia dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori verranno effettuate le ritenute di cui all'articolo 4, D.PR n. 207/2010.

ARTICOLO 20
REVISIONE DEI PREZZI

1. La revisione prezzi non è ammessa né è applicabile il primo comma dell'articolo 1664 c.c., salvo quanto previsto all'articolo 133, comma 4, D. Lgs. n°163/2006.

ARTICOLO 21
CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
 - i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
 - eventuali liste settimanali;
 - il registro di contabilità;
 - gli stati di avanzamento lavori;
 - conto finale e relativa relazione;
 - il giornale dei lavori;
 - il sommario del registro di contabilità;
 - i certificati per il pagamento delle rate di acconto.
2. La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.
3. La contabilità dei lavori verrà tenuta dalla Direzione dei Lavori in conformità al D. Lgs n. 163/2006 e DPR n. 207/2010.

ARTICOLO 22
CONTO FINALE

1. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato dal D.L. entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato e trasmesso, al Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti. Si applicano gli artt. 200 e segg., D.P.R. n°207/2010.

ARTICOLO 23
ULTIMAZIONE LAVORI

1. L'ultimazione dei lavori, in conformità a quanto previsto all'articolo 159 del DPR n°207/2010 comma 12, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori della Stazione Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione



dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

2. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.
3. I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.
4. La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'ASI deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.

ARTICOLO 24 COLLAUDO (SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI)

1. Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.
3. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 215-238 del D.P.R. n°207/2010.
4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
5. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fidejussoria prestata ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n°163/2006 e dell'articolo 123 del D.P.R. n°207/2010.
6. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del D.P.R. n°207/2010, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle mancanze stesse. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
8. L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto ai difetti dell'opera che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.



ARTICOLO 25 CONTROLLI

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ARTICOLO 26 DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione ai sensi dell'articolo 14 C.G.A.
2. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
3. I danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, pena decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'avvenimento.
4. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

ARTICOLO 27 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
 - la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza della vigente normativa e, in special modo, tutto quanto previsto dal D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;
 - le spese per rilievi, tracciati, verifiche capisaldi e simili, l'installazione delle attrezzature e impianti, nonché gli allacciamenti provvisori, necessari al normale svolgimento dei lavori, l'approntamento di tutte le opere provvisoriale e schermature di protezione;
 - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del collaudo, la sistemazione delle strade e i collegamenti esterni e interni, l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
 - il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - la custodia e le spese per il trasporto di tutti i materiali (e del loro eventuale smaltimento, secondo la normativa vigente), impianti e mezzi d'opera;
 - la pulizia del cantiere;
 - la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
 - il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori nonché le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;



- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria ed avente comprovata competenza professionale per i lavori da eseguire.
- 2. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'ASI, che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.
- 3. Per quanto attiene ai difetti di costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito nell'articolo 18, D.M. LL.PP. n. 145/2000.

ARTICOLO 28

OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ARTICOLO 29

PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori.
2. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
3. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità sia penale che civile per i danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.
4. L'Appaltatore è tenuto a comprovare alla Stazione appaltante la propria regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento, ex articolo 2, comma 1, D.L. n°210/2002, convertito con modifiche dall'articolo 1, legge n°266/2002. La stazione appaltante procederà d'ufficio alle verifiche di legge.



ARTICOLO 30
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche ai sensi dell'articolo 118, D. Lgs. n°163/2006 e dell'articolo 35, comma 28, D.L. n° 223/2006, convertito con legge n°248/2006 e s.m.i.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertati dall'ASI o ad essa segnalati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, l'ASI medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

ARTICOLO 31
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1. In materia di durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto disposto dall'articolo 27, D.M. LL.PP. n°145/2000.

ARTICOLO 32
ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 19 marzo 1990, n°55, per la parte ancora vigente, nonché dalla ulteriore normativa in materia.

ARTICOLO 33
CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

ARTICOLO 34
PIANI DI SICUREZZA

1. Resta a carico dell'Appaltatore, quale responsabile dei lavori nelle fasi della progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento nonché del piano operativo di sicurezza suddivisi per ciascun padiglione.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 131 del D.lgs. n°163/2006 potrà proporre eventuali modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento nonché a quello operativo complementare per



quanto attiene alle proprie scelte relative all'organizzazione dei cantieri e nell'esecuzione dei lavori, il tutto nell'ambito degli importi fissati per ciascun intervento non soggetti a ribasso.

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano di operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

ARTICOLO 35 PROGRAMMA DEI LAVORI

1. L'Appaltatore dovrà comunicare all'ASI, ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n°207/2010, prima dell'inizio dei lavori, un programma particolareggiato e impegnativo di esecuzione dei lavori, indicando i mezzi e il personale che intende impiegare per compiere le opere appaltate e specificando l'avanzamento previsto dei lavori.
2. Qualora il programma così sottoposto non riportasse l'approvazione della Stazione appaltante o perché in contrasto con le fasi previste dal piano di sicurezza, l'Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.
3. Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma debba essere aggiornato.
4. Il programma, mentre non vincola l'ASI, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione e ogni altra modalità.
5. L'Appaltatore deve indicare per iscritto, inoltre, quali impedimenti ostacolano eventualmente il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione lavori possa porvi tempestivo rimedio.

ARTICOLO 36 SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall'ASI a condizione che l'Appaltatore abbia provveduto a:
 - indicare all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento, in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo;
 - non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
 - richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ASI, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta (salvo il minor termine di 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, D. Lgs. n°163/2006), di un termine, prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'Ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
 - stipulare il contratto di subappalto con la Ditta subappaltatrice;



- depositare il contratto di subappalto presso l'ASI almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l'obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 118 del D. Lgs. n°163/2006 e dal D. Lgs. 81/2008, e s.m.i.;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., con l'Impresa affidataria del subappalto e il DURC;
- individuare quali subappaltatori o cottimisti sono imprese in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

ed a condizione che l'Appaltatore provveda a:

- trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'ASI sospende il successivo pagamento in suo favore;
 - trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici;
 - curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore;
 - garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dall'articolo 118, comma 2, n. 3, D. Lgs. n°163/2006; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p). ai sensi dell'articolo 170, D.P.R. cit.; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'articolo 118, D. Lgs. n°163/2006.
2. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
 3. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 4. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'ASI il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

ARTICOLO 37 DANNI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, gli adempimenti e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.



ARTICOLO 38
MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Si applica il Titolo II, parte IV del D. Lgs. n°163/2006.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è escluso il deferimento delle controversie ad arbitri.

ARTICOLO 39
SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. A carico dell'appaltatore restano, inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°634; l'I.V.A. è regolata dalla legge.
5. Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 40
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio presso la Direzione lavori e perciò presso la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana.
2. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata, anticipata via fax; i termini ivi indicati decorrono dalla data di ricezione del fax. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere dal Responsabile del procedimento o dal Direttore lavori si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

ARTICOLO 41
ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMUNICATORIE

1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente atto e in quelli in esso richiamati operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.



ARTICOLO 42
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale e inadempienza accertata alle norme per la salvaguardia ambientale e alle relative procedure;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la loro realizzazione nei tempi e termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n°81/2008 e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, in caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione contrattuale o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto.

ARTICOLO 43
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



2. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ASI, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ASI ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'ASI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ASI, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'ASI, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 44 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

1. Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, agli atti (certificazione camerale con apposita dicitura).



ARTICOLO 45
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Le parti sono reciprocamente informate che, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'esecuzione contrattuale potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse all'esercizio dell'attività sanitaria. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni. Il trattamento dei dati forniti dall'aggiudicatario per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee alla tutela delle stesse. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'ASI è il dr., telefono

ARTICOLO 46
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

1. Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
2. Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:
 - per l'ASI all'attenzione:
 - del Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Pasquale Cangiano;
 - al Responsabile della Direzione lavori il cui nominativo e recapito sarà comunicato dopo la stipula del presente Contratto;
 - per il Contraente:
 - all'attenzione del Responsabile di Gestione il cui nominativo e recapito sarà comunicato dopo la stipula del presente Contratto.
3. Eventuali modifiche di nominativi e recapiti dei relativi referenti verrà comunicata tempestivamente a cura della parte interessata.

Roma,

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Menè

L'APPALTATORE
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

